



***Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca***

Visto

il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.lgs. del 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.;

il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibere n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con Determinazione 30 marzo 2021, n. G03488;

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi da 422 a 434, concernente la disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 543;

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 maggio 2018 “CCNL Sanità all'art. 16, comma 6, prevede che “ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi”;

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto sanità – Sezione del personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria – sottoscritto in data 11 luglio 2019 tra l'ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali (di seguito “CCNL Ricerca”), ai sensi dell'articolo 1, comma 423 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

il Decreto Ministeriale del 20 novembre 2019 n. 164 pubblicato nella Gazzetta Uff. del 3 gennaio 2020, n 2; concernente il «Regolamento recante la valutazione del personale di ricerca sanitaria»;

il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. art 25 comma 4;

il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2020;

In particolare, gli artt. 3 e 4 del D.M. 20.04.2020 che individuano i criteri per l'attribuzione delle fasce DS3 e DS6 al personale inquadrato con il ruolo di ricercatore, nonché l'art. 5 dello medesimo D.M. che definisce le modalità di attribuzione delle fasce economiche D0, D3 e D6 per il personale inquadrato con il profilo di collaboratore professionale degli IRCCS e IZS, secondo i criteri utilizzati per le analoghe professionalità del comparto, in sede di contrattazione aziendale;

Richiamata

la deliberazione n. 1272 del 10.12.2020 avente ad oggetto: *“Attribuzione fasce al personale, CAD D, assunto con contratto a tempo determinato nel ruolo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i.”*;

Tenuto conto

che la sopra citata deliberazione in narrativa riportava correttamente il percorso di confronto tenutosi con le OO.SS. del Comparto nell'anno 2020, finalizzato ad addivenire ad un accordo condiviso sui criteri per l'attribuzione di fasce salariali per il personale collaboratore professionale della ricerca;

Considerato che

con mail del 09.03.2021 è stata trasmessa alle OO.SS. la proposta aziendale di procedura per l'aggiornamento annuale riferito all'attribuzione delle fasce economiche del personale della ricerca, con l'invito alle OO.SS. ed alla RSU a fornire un feed back sulla proposta entro il 22 marzo u.s.;

il feed back richiesto alle OO.SS. non è pervenuto sino alla data di adozione della deliberazione n. 711 del 24/06/2021 avente ad oggetto: *“Criteri attribuzione fasce economiche al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria presso gli IFO ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi da 422 a 434”*;

Tenuto conto

del comunicato della UIL-FPL del 28/06/2021 agli atti d'ufficio;

Considerato che

l'Azienda, in data 30/06/2021, ha trasmesso alle OO.SS. del Comparto ed alla RSU, con nota prot. n. 8630/2021, l'invito all'incontro per il giorno 08/07/2021 inserendo, tra gli argomenti all'ordine del giorno, anche la discussione sulla delibera n. 711 del 24/05/2021;

Ritenuto

opportuno alla luce del comunicato UIL-FPL e dell'incontro già fissato per il giorno 08 luglio p.v. procedere con la sospensione in autotutela dell'efficacia

della deliberazione n. 711 del 24/6/2021 fino all'esito del confronto con le OO.SS. e fatto salvo il tempo necessario per l'adozione di eventuali modifiche alla delibera citata;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

### **Propone**

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati di:

- di sospendere in autotutela l'efficacia della deliberazione n 711 del 24/6/2021 fino all'esito del confronto con le OO.SS. e fatto salvo il tempo necessario per l'adozione di eventuali modifiche alla delibera citata;
- pubblicare nel sito [www.ifo.it](http://www.ifo.it) alla sezione Home - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali il provvedimento di sospensione.

**Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca**

**Ottavio Latini**

### **Il Direttore Generale f.f.**

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto l'art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- Vista la nota prot. 391869 del 03.05.2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all'affidamento dell'incarico di Direttore Generale f.f. degli Istituti fisioterapici Ospitalieri al Direttore Amministrativo dott.ssa Laura Figorilli;
- Vista la delibera I.F.O. n. 550 del 03/05.2021 di insediamento del Direttore Generale f.f. dott.ssa Laura Figorilli;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

### **Delibera**

di approvare la proposta così formulata concernente *“SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA DELL'EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE N 711 DEL 24/6/2021 AVENTE AD OGGETTO "CRITERI ATTRIBUZIONE FASCE ECONOMICHE AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO NEL RUOLO NON DIRIGENZIALE DELLA RICERCA SANITARIA E DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA SANITARIA PRESSO GLI IFO AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, ARTICOLO 1, COMMI DA 422 A 434”* e di renderla disposta.

**Il Direttore Generale F.F.**

**Dott.ssa Laura Figorilli**